

ALL'UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUNE DI

Si richiede il certificato a fianco indicato, da rilasciare a nome di:

Cognome
(Per le donne coniugate indicare il cognome da nubile)

nome

nat. a

il

abitante in via n.

in carta LIBERA per uso (1)

DA COMPILARE SOLO NEL CASO IN CUI IL RICHIEDENTE NON SIA L'INTESTATARIO DELLA SCHEDA O ALTRO COMPONENTE LA FAMIGLIA ANAGRAFICA
(Circolare MI.A.C.E.L. n. 15/92 del 12 agosto 1992)

Richiesto da

nat. a il

Estremi del documento di riconoscimento

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Li,

(1) Se in carta libera, indicare l'uso per il quale viene richiesto.

RICHIESTA CERTIFICATO DI:

- nascita anagrafico
- residenza
- cittadinanza
- esistenza in vita
- residenza e cittadinanza
- residenza, cittadinanza e stato libero
- stato di famiglia
- stato di famiglia per assegni familiari
- stato di famiglia e residenza
- stato di famiglia, residenza e cittadinanza
- diritti politici
- vedovanza
- identità personale
-
-
-

SEGNARE CON UN TRATTO DI PENNA IL QUADRATINO CORRISPONDENTE AL CERTIFICATO DESIDERATO

DA COMPILARE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE

Circolare del Ministero dell'Interno n. 15/92 del 12 agosto 1992.

Rilascio certificati Anagrafici.

Il D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, che ha approvato il nuovo regolamento anagrafico, dispone, all'articolo 33, che i certificati di anagrafe vengono rilasciati a chiunque ne faccia richiesta nel presupposto che detti atti sono pubblici ai sensi dell'articolo uno della Legge 24 dicembre 54, n. 1228.

A tale norma è stata data una interpretazione molto larga, talché, in pratica chiunque si presenti ad un ufficio dell'anagrafe può richiedere ed ottenere una certificazione di residenza concernente qualsiasi concittadino, restando nel più assoluto anonimato.

Come era prevedibile, ciò non ha mancato di provocare inconvenienti anche gravi quali, ad esempio, l'intestazione di vetture a nome di persone del tutto ignare, da utilizzare poi per la commissione di reati.

Al riguardo si premette che l'articolo 29, 2° comma, del precedente regolamento anagrafico di cui al D.P.R. 31 gennaio 1958 n. 136, prevedeva l'esibizione da parte del richiedente di un documento di identità i cui estremi venivano trascritti negli atti di ufficio qualora la richiesta venisse effettuata da persona diversa dal capo famiglia o estranea alla famiglia anagrafica.

Tale modalità, che avrebbe dovuto fungere da deterrente è poi caduta in disuso e non è stata recepita dal nuovo regolamento.

Tuttavia, se è vero che l'articolo 33 del N.R.A. dispone che i certificati anagrafici vengono rilasciati a chiunque ne faccia richiesta, è altresì vero che tale espressione non può essere intesa nel senso 'a chiunque ne faccia richiesta rimanendo nell'anonimato' sia perché il regolamento medesimo non esclude espressamente la possibilità di identificare il richiedente, ma altresì perché così ragionando mentre la 'privacy' del soggetto contemplato nel certificato non verrebbe tutelata, assurdamente sarebbe coperta quella del richiedente.

In effetti si ha la sensazione che il problema sorga dalle modalità seguite dai Comuni nel rilasciare le certificazioni.

In pratica è da ritenersi che gran parte dei Comuni, specialmente le piccole collettività, usano rilasciarsi dietro semplice richiesta verbale, mentre alcuni Comuni di maggiore entità demografica adottano un modulo per la richiesta ove l'interessato indica le proprie generalità e specifica il contenuto del certificato richiesto.

È indubbio che la scelta del modo di procedere dipende dalle esigenze del singolo Comune ed anche dal personale disponibile per il servizio, senza considerare poi l'attuale diffusione dei servizi di certificazione automatica ove non esiste alcun rapporto diretto tra utente ed operatore, anche se, trattandosi di apparecchiature per la maggior parte funzionanti con tessere magnetiche, l'accessibilità è condizionata al possesso della tessera.

Tuttavia, bisogna considerare che alla base di ogni richiesta rivolta ad una pubblica amministrazione vi deve essere un interesse degno di tutela giuridica e tale concetto è stato codificato dalla recente legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo ed in particolare, dagli articoli 22 e 25 che trattano dell'accesso ai documenti amministrativi.

Tali norme sembrano incidere profondamente sull'articolo 33 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 nel senso che non si possa più escludere la possibilità per il Comune di identificare il soggetto richiedente un certificato.

Le esposte considerazioni portano pertanto a concludere che un rimedio per arginare il fenomeno in questione, ed anche per garantire la 'privacy' individuale, sia quella di suggerire ai Comuni di adottare un modulo di richiesta per le certificazioni in argomento da compilare, quantomeno, nei casi in cui la richiesta venga effettuata da persona diversa dall'interessato o magari da agenzie di affari.

Ciò sarà utile anche ai fini dell'applicazione della legge sul bollo, in particolare la n. 405 del 29 dicembre 1990 in quanto l'interessato indicherà o sbarrerà eventuali indicazioni prestampate delle norme di esenzione, non potendo tale agevolazione essere presunta dall'operatore ed evitando così una possibile evasione del tributo in questione